

Allegato 1

Regolamento per l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Indice

CAPO I – Disposizioni generali	p. 2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	p. 2
Art. 2 – Presupposti per l'applicazione dell'imposta e base imponibile	p. 2
Art. 3 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta	p. 2
CAPO II – Versamenti, controlli, rimborsi	p. 2
Art. 4 – Versamenti	p. 2
Art. 5 – Attività di controllo	p. 3
Art. 6 – Rimborsi	p. 3
Art. 7 – Rimborsi per dichiarata in edificabilità di aree	p. 3
CAPO III – Disposizioni finali	p. 4
Art. 8 – Funzionario responsabile	p. 4
Art. 9 – Norme di rinvio	p. 4
Art. 10 – Efficacia	p. 4
Art. 11 – Norme finali e transitorie	p. 4

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione in via sperimentale, così come disposta dall'art. 13 del decreto legge 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 22.12.2011 (d'ora in poi denominato decreto 201), a partire dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta comunale propria, prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Questo Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Presupposti per l'applicazione dell'imposta e base imponibile

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, anche strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Ad essa sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 3

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.
3. L'aliquota e la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del decreto 201/2011 sono applicate anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n. 662.

CAPO II VERSAMENTI, CONTROLLI, RIMBORSI

Art. 4

Versamenti

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono quelle previste o consentite dalla legge.
2. Per agevolare i contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi, per limitare il rischio di evasione o di elusione e per facilitare l'attività di controllo, il Comune di Trento persegue l'invio a domicilio, preferibilmente con modalità telematiche, del calcolo con l'imposta dovuta; costruisce inoltre, per le medesime ragioni, una anagrafe degli utilizzi e degli utilizzatori degli immobili, anche richiedendo informazioni da parte dei contribuenti ed integrando le basi di dati proprie o delle quali acquisisca la disponibilità.
3. L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso viene versata in due soluzioni, rispettivamente dal 1. al 16 giugno e dal 1. al 16 dicembre di ogni anno. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.

4. I versamenti d'imposta sono effettuati obbligatoriamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto 201/2011, attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulti inferiore o uguale ad euro 12,00.

Art. 5

Attività di controllo

1. Il contrasto dell'evasione costituisce una priorità della struttura affidataria del servizio di riscossione del tributo. A tale fine, la struttura garantisce il potenziamento dell'attività di controllo mediante la realizzazione e l'aggiornamento di basi di dati, collegamenti con i sistemi informativi e l'integrazione delle banche-dati rilevanti e relazioni mirate e sistematiche con le diverse strutture pubbliche che svolgono funzioni analoghe e i gestori di pubblici servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo con deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento della struttura affidataria del Servizio.

Art. 6

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, adeguatamente documentato, delle somme versate e non dovute limitatamente ai fabbricati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro il termine previsto dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
3. Non si procede al rimborso di importi inferiori a 20 euro.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 7

Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal Comune di Trento, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il rimborso spetta per cinque anni solari. Il termine è comprensivo dell'anno in cui viene adottata la variante urbanistica o comunque l'atto amministrativo che sancisce l'inedificabilità dell'area.

3. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale o comunque dalla data di efficacia .
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
 - b) non risultino in atto, da parte di chiunque, azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale in quanto tale o delle relative varianti o comunque avverso il provvedimento da cui derivi l'inedificabilità dei terreni per i quali sia stato corrisposto il tributo;
 - c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti o comunque dalla data di efficacia dell'atto che sancisce l'inedificabilità.
5. In pendenza di eventuali azioni o ricorsi di cui al comma precedente, il termine di conclusione del procedimento è sospeso.
6. La procedura di rimborso si attiva a istanza di parte.
7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi di legge.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento.

Art. 9

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011.

Art. 10

Efficacia

1. Il presente Regolamento esplica i propri effetti dal 1. gennaio 2012.

Art. 11

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, adottato per l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria nel periodo 2012-2014, e pertanto per sua natura transitorio, resta comunque in vigore successivamente al 2014 fino alla sua esplicita modifica o revoca da parte del Consiglio comunale.